

ALL C

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BEDONIA E L'ASSOCIAZIONE _____ PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' A VALENZA SOCIO-ASSISTENZIALE E TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL

- L'anno duemila il giorno del mese di nella Residenza comunale,

TRA

- il Comune di Bedonia rappresentato dal Responsabile dell'area affari generali CF _____ nato a _____ il _____

E

L'Associazione _____ sede legale in _____ , C.F. _____
rappresentata dal Rappresentante legale o suo delegato _____

- In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del 15 febbraio 2024 in cui si conferiva mandato al Responsabile del Settore competente ad indire una procedura di selezione di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale disponibili ad attuare, tramite convenzione, un progetto di pubblica utilità a valenza sociale e ambientale per il periodo indicativo dal 15 marzo 2024 al 31 dicembre 2024 ;
- Premesso che l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e che, in particolare, il comma 4 recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

Richiamati:

- il Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017, a norma dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 106/2016, ed in particolare gli artt. 55 e 56 in merito al coinvolgimento degli enti del terzo settore da parte degli enti pubblici e alle convenzioni;
- l'art. 119 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistemaintegrato di interventi e servizi sociali" che prevede che alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono

soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi della progettazioni e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001: “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”, che all’art. 3 comma 1 cita: “Le Regioni e i Comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementaria servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991;
- il D.M. 31 marzo 2021, n. 72 recante “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”;
- la Legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell'Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”;

Considerato che l'art. 1, commi 4 e 5, della Legge n. 328/2000 dispone come norma di principio generale, che gli Enti Locali riconoscono ed agevolano il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato, ponendo grande rilevanza alle azioni sinergiche con i soggetti del “terzo settore”, con l'intento di erogare, nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, prestazioni con maggiore efficacia ed efficienza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

L'Amministrazione comunale di Bedonia intende promuovere e garantire, nell'ambito del proprio territorio, l'organizzazione e la gestione delle seguenti attività e scopi durante il periodo dal 15 marzo 2024 al 31 dicembre 2024 a favore della cittadinanza:

- attività socio-assistenziali: collaborazione con il servizio sociale a favore degli assistiti (anziani e/o persone in difficoltà o con disagio sociale) per il trasporto, anche con conduzione di automezzi di proprietà comunale (taxi sociale) presso i vari presidi socio-sanitari, istituzioni, uffici, mercati per disbrigo pratiche/acquisti, controllo entrata e uscita minori dai plessi scolastici onde garantire la loro tutela negli attraversamenti pedonali;
- attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale: interventi in favore del patrimonio comunale anche servendosi di piccole attrezzature di proprietà del Comune con certificazione conforme alle norme di sicurezza per l'idoneità all'uso;

ARTICOLO 2

Sono individuati quali Responsabili della gestione del progetto il Responsabile del Settore Affari

Generali del Comune di Bedonia e il/la Sig./ra _____ per l'Associazione.

I responsabili della gestione del progetto, sopra nominati, vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto della normativa specifica di settore, vigilando sul regolare svolgimento delle attività attraverso controlli e verifiche.

L'Associazione e il Comune di Bedonia si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente le interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività nonché ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto stesso e sulla validità della presente convenzione.

ARTICOLO 3

Per la realizzazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione un numero congruo di volontari, tutti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento dell'attività.

L'Associazione garantisce nei limiti di disponibilità dei propri volontari, la continuità degli interventi di cui alla presente convenzione.

L'Associazione si impegna, per tutta la durata della Convenzione:

- ad individuare il referente del servizio, che fungerà da interlocutore con l'Amministrazione comunale;
- a provvedere alle spese per le pettorine associative e manicotti catarifrangenti per consentire la sua massima visibilità dei volontari nell'attività di volontariato.

ARTICOLO 4

I volontari sono tenuti ad eseguire l'attività osservando le modalità sopra descritte e a mantenere comportamenti consoni all'utenza.

Qualora si verificassero atteggiamenti non corretti, il Responsabile dell'Associazione e/o il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune è autorizzato a chiedere l'allontanamento del volontario interessato.

ARTICOLO 5

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 6

L'attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva del personale dipendente dell'Amministrazione, ma solo integrativa e di supporto.

ARTICOLO 7

Per le attività progettuali sopra elencate l'Ente si impegna ad erogare all'Associazione un contributo massimo di euro 8.500,00 dietro presentazione di note di addebito riepilogative di rendicontazione mensile delle attività progettuali realizzate e dei costi sostenuti, come previsto dall'art. 17, 18 e 56 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), firmate dal Presidente dell'Associazione.

Le spese ammesse a rimborso sono le seguenti:

- oneri di diretta imputazione al progetto, quali le spese sostenute dai volontari, quali spese per il trasporto pubblico e privato da e per il luogo di svolgimento dell'attività, quota parte spese per acquisto, pulizia e usura del vestiario utilizzato per lo svolgimento delle attività, spese per la cura e decoro della propria persona per lo svolgimento delle attività, spese per generi di conforto consumati per l'espletamento dell'attività, rimborso pasti e consumazioni varie ed eventuali altre spese sostenute dai volontari e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività, nonché spese sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l'Amministrazione comunale, l'organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari e spese per la consegna mensile della rendicontazione delle schede riepilogative;
- quota parte delle spese generali sostenute dall'Associazione mediante quantificazione del 21% degli oneri diretti, quali spese per gestione, progettazione, organizzazione, formazione e preventivo addestramento dei volontari, oneri per la copertura assicurativa dei soci volontari, spese di affitto, e/o manutenzione, riscaldamento, luce, pulizia locali della sede centrale, spese di telefono, fax, posta, cancelleria, spese per riunioni di organi associativi e per trasferte, spese per acquisto, manutenzione e aggiornamento attrezzature informatiche, spese per acquisto indumenti da utilizzare nell'attività di volontariato, spese bancarie e oneri finanziari, spese per iniziative pubbliche di promozione dell'attività di volontariato, costituzione e mantenimento di un fondo per iniziative di solidarietà.
- La documentazione relativa alle attività rimarrà depositata presso l'Associazione a disposizione dell'Amministrazione comunale per eventuali controlli e verifiche.
- La somma dovuta per la realizzazione degli interventi non assume la forma di corrispettivo, bensì viene riconosciuta a titolo di rimborso, di compensazione dei costi effettivamente sostenuti e documentabili e pertanto la sua corresponsione si configura come operazione esclusa IVA per mancanza dei presupposti oggettivi ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 33/72.

ARTICOLO 8

- La presente convenzione ha validità indicativa dal 15 marzo 2024 al 31 dicembre 2024. L'eventuale proroga sarà oggetto di nuova convenzione.
- La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017.
- L'Ente pubblico potrà verificare, nel corso dell'attività, la realizzazione delle varie fasi del progetto e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione in caso di inadempienza o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività svolta.
- Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, in caso di mancato rispetto degli accordi stabiliti, attraverso comunicazione scritta.

- L'Associazione si riserva di interrompere o sospendere la presente convenzione con un preavviso di 15 giorni, con comunicazione al Comune di Bedonia tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
- E' vietato demandare lo svolgimento dei servizi ad altre Associazioni.

ARTICOLO 9

Per qualsiasi controversia e competente il foro di Parma.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Bedonia

Per l'Associazione

Data e luogo

